

Edizione di mercoledì 7 Agosto 2019

IVA

Isa: benefici premiali Iva preclusi per il 2019

di **Sandro Cerato**

ADEMPIMENTI

Banca responsabile per l'esito negativo dell'F24 non completo

di **Alessandro Bonuzzi**

PATRIMONIO E TRUST

Sì al beneficio fiscale per il donatario d'azienda che ne trasferisce la nuda proprietà

di **Angelo Ginex**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il nuovo termine per la dichiarazione Imu non interessa la Tari

di **Lucia Recchioni**

IVA

Prova dell'imbarco delle dotazioni di bordo e fatturazione elettronica

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

Isa: benefici premiali Iva preclusi per il 2019

di **Sandro Cerato**

Per i **contribuenti soggetti ai nuovi Isa dal 2018 con livello di affidabilità fiscale pari a 8** i benefici premiali previsti ai fini Iva **non sono fruibili per le richieste di compensazione e/o rimborso** del credito Iva presentate nel **2019**.

Lo conferma la [circolare 17/E/2019](#), in continuità con quanto previsto nel precedente [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10.05.2019](#) con cui l'Agenzia delle entrate ha individuato i differenti livelli di affidabilità fiscale ai quali corrispondono i diversi benefici premiali.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un **livello di affidabilità almeno pari a 8** consente di ottenere **due benefici**:

- **compensazione orizzontale “libera”** (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017](#));
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero”** (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017](#)).

Già nel citato provvedimento dell'Agenzia del 10.05.2019 sono state fornite importanti precisazioni in merito alla **“tempistica”** con cui fruire dei descritti **vantaggi premiali Iva**, tenendo conto che la **dichiarazione Iva dell'anno 2018** è già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso **30 aprile 2019**.

Pertanto, i contribuenti che nel **periodo d'imposta 2018 (modello Redditi 2019)** raggiungeranno un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) potranno fruire dei **benefici Iva solamente a partire dal 2020**.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali **non è quello riferito all'anno 2018** (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell'**anno 2019** (risultante dal **modello Iva 2020**) o quello dei **primi tre trimestri del 2020**.

Più precisamente, la [circolare 17/E/2019](#) chiarisce che le compensazioni (ed i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferite alle **istanze presentate nel corso del 2020**.

È pertanto confermato, laddove ve ne fosse stata la necessità, che **nessun beneficio è fruibile**

in relazione alle istanze di compensazione e rimborso presentate fino al **31 dicembre 2019** (ci si riferisce nello specifico al **modello TR** da presentarsi per il terzo trimestre 2019).

La soluzione individuata nel provvedimento, e confermata dalla [circolare 17/E/2019](#), se da un lato è inevitabile, in quanto il **credito Iva del 2018 è già stato “gestito”** (in termini di compensazione o di rimborso), dall'altro crea alcune “**distonie**” poiché potrebbe accadere che un **soggetto “affidabile” per il 2018** (con punteggio almeno pari a 8), ma non per il 2019 (con punteggio raggiunto inferiore a 8), **proceda alla compensazione (o al rimborso) libera del credito Iva maturato** (fino ad euro 50.000) **proprio per l'anno in cui il punteggio raggiunto è inferiore al minimo previsto**.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli **importi** per i quali è possibile fruire di benefici, poiché sebbene le soglie individuate sono dello stesso importo (**50.000 per compensazione e rimborso**), è del tutto evidente che **i vantaggi sono più appetibili in relazione alle richieste di compensazione**.

Per queste ultime, infatti, si passa **da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000** entro il quale la compensazione non richiede l'apposizione del **visto di conformità**, mentre per quanto riguarda i **rimborso dei crediti Iva** la disciplina ordinaria già prevede una **soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000**, con conseguente **minor vantaggio** collegato all'affidabilità fiscale.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, sarà poi il singolo contribuente a scegliere di **gestire** al meglio i **benefici Iva ottenuti**.



Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA
E NOVITÀ DELL'ESTATE**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Banca responsabile per l'esito negativo dell'F24 non completo

di **Alessandro Bonuzzi**

La banca ha l'obbligo di informare **senza indugio** il cliente della **mancata esecuzione dell'F24** affidatole, in ossequio ai principi che governano il **contratto di mandato**. In caso di **scarto** della delega e di **omessa tempestiva comunicazione**, l'istituto è quindi **responsabile** del danno che ne consegue, ancorché il pagamento non sia andato a buon fine per l'**errata compilazione dell'F24 imputabile al cliente**.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 20640 del 31.07.2019**.

Un cliente ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la "propria" banca, chiedendone la condanna al **risarcimento dei danni** conseguenti all'**omessa comunicazione** dell'esito negativo del mandato conferito per il pagamento di somme dovute a titolo di **Irpef** mediante **modulo F24 non compilato in modo completo**, deducendo **responsabilità contrattuale** dell'istituto, sia con riferimento alla disciplina del **mandato**, sia con riferimento al rapporto di **conto corrente** e ai conseguenti obblighi informativi.

Il Giudice di Pace ha **respinto** la domanda del ricorrente, attribuendo **rilievo** all'**errata compilazione** dell'F24 da parte dello stesso. Con il **medesimo esito** si è concluso anche il **giudizio di secondo grado**.

Il contribuente ha, perciò, **proposto ricorso per Cassazione**, rilevando l'errore commesso dal giudice di merito per non aver valutato gli **adempimenti** a carico della banca, tra cui quello dell'**immediata informativa** da dare al correntista circa lo scarto della delega di pagamento.

Tale comunicazione, infatti, sarebbe avvenuta solo con la ricezione da parte del cliente dell'**estratto conto trimestrale**, ben **oltre** la data in cui **avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento dell'imposta**, provocando così l'emissione della **cartella di pagamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La **Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente**. A parere dei giudici di legittimità, a **prescindere** dall'obbligo da parte della banca di **verificare** la **correttezza** e la **completezza** dell'F24, l'istituto avrebbe dovuto quantomeno **informare senza indugio** il cliente della **mancata esecuzione del pagamento**.

Difatti, siccome, ai sensi dell'[articolo 1856 cod. civ.](#), la banca risponde secondo le regole del **mandato** quanto agli **incarichi ricevuti** dal **correntista** e da qualsiasi **altro cliente**, trovano applicazione i **principi** che regolano tale fattispecie contrattuale, secondo cui il **mandatario**:

- deve compiere tutti gli **atti necessari** all'assolvimento del compito ([articolo 1708 cod. civ.](#));
- è tenuto ad adempiere ai propri obblighi con la **diligenza del buon padre di famiglia** ([articolo 1710 cod. civ.](#));
- in relazione allo svolgimento dell'attività per cui è **specializzato**, deve assolvere le relative obbligazioni con **diligenza professionale** ([articolo 1176 cod. civ.](#));
- deve **informare** il mandante delle **circostanze sopravvenute** che incidono sul mandato ([articolo 1710 cod. civ.](#)).

La **comunicazione** dello scarto avvenuta con l'invio dell'**estratto conto trimestrale non** può essere ritenuta **tempestiva**, atteso che, a fronte della **scadenza** del versamento dell'Irpef fissata in data **13 novembre 2006**, essa è avvenuta necessariamente una volta **decorso** il **31 dicembre 2006**.

A nulla rileva il fatto che la banca abbia **tentato** di **contattare telefonicamente** il **cliente senza successo** in data 9 novembre 2006, poiché non ha dimostrato né di aver riprovato a chiamarlo, né di avergli inviato **immediata comunicazione** con lo **strumento più rapido**, presso il suo **domicilio**.

Per tutto ciò la Suprema Corte ha disposto il **rinvio** del giudizio al **giudice merito**, al quale competerà stabilire **se e quali pregiudizi** siano stati determinati dal **ritardo** fra:

- il momento di **accertata impossibilità di esecuzione dell'operazione**, collocabile al più tardi in data 9 novembre 2006, e
- la data di **effettiva comunicazione** al cliente dello scarto dell'F24, mediante l'invio dell'estratto conto.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

PATRIMONIO E TRUST

Sì al beneficio fiscale per il donatario d'azienda che ne trasferisce la nuda proprietà

di Angelo Ginex

Il proprietario di **azienda** ricevuta con **atto a titolo gratuito**, che entro il termine di cinque anni dall'acquisto **trasferisce** a terzi la sola **nuda proprietà** della medesima o di un ramo di essa mantenendone l'usufrutto, **non decade** dall'**esenzione** dell'imposta di donazione di cui ha beneficiato ex [articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), poiché ciò gli consente di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa. È questo l'indirizzo espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'[istanza di interpello n. 231/E/2019](#).

L'intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell'istanza proposta da un **contribuente**, che chiedeva se l'atto di **cessione** della **nuda proprietà** dell'**azienda** comportasse la decadenza dall'agevolazione fiscale prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#).

Nella specie, l'istante riportava l'acquisto a titolo di **donazione** di un'**azienda agricola**, avente per oggetto l'esercizio di attività agricola, con richiesta di **esenzione** dall'imposta di donazione e conseguente assunzione dell'impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni.

Tuttavia, **prima** dello scadere del **termine quinquennale** era intenzionato a **cedere** a terzi la **nuda proprietà** di parte dell'azienda, riservandosi il diritto di **usufrutto** vita natural durante.

Secondo le proprie prospettazioni, il bene aziendale oggetto di cessione non avrebbe comportato il venir meno dell'esenzione di cui al citato **articolo 3, comma 4-ter**, attesa la qualificazione del **bene-azienda** come **universalità di mobili**, nella quale le **singole componenti** potrebbero formare oggetto di **separati atti** e rapporti giuridici, laddove non determinanti per l'esercizio dell'attività d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, pur confermando la conclusione cui è pervenuto l'istante ne ha chiarito gli assunti, discostandosi dalle **motivazioni** da essa addotta.

In particolare, essa ha chiarito che ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#) sono **esentati** dal pagamento dell'imposta i **trasferimenti di aziende**, di **rami d'azienda**, di **azioni** e di **quote sociali** attuati in favore di **discendenti** e del **coniuge** con **atti mortis causa**, **donazioni**, **atti a titolo gratuito**, **vincoli di destinazione** e **patti di famiglia**.

Ratio della norma sarebbe quella di **incentivare** il **passaggio generazionale** delle aziende

familiari, purché i beneficiari si obblighino a **proseguire** l'attività d'**impresa** o a **mantenere** il **controllo** della **società** per almeno **cinque anni** dalla data del trasferimento.

Il **mancato rispetto** dell'obbligo postula la decadenza dal beneficio, il **pagamento** dell'**imposta di successione e donazione** in misura ordinaria (ad esempio, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta aliquota del 4% e franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario), della **sanzione amministrativa** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#) e degli **interessi di mora** dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Rientra nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche il **trasferimento** del **diritto di usufrutto** dell'azienda, in quanto a norma del combinato disposto degli [articoli 981 e 2561 cod. civ.](#), l'usufruttuario ha il diritto di **godere** della **cosa** e, nel caso specifico di **usufrutto di azienda**, ha l'**obbligo di gestirla**, senza modificarne la destinazione e conservandone l'efficienza organizzativa.

Per contro, il **nudo proprietario**, pur avendo la titolarità del bene, **non** dispone del **diritto di godimento** concesso all'usufruttuario, né del potere di **prosecuzione** dell'azienda.

Pertanto, difettando la condizione della prosecuzione dell'attività di impresa per cinque anni, la **donazione** della **nuda proprietà** dell'azienda **non** può godere dell'**esenzione** di cui all'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#).

Ragionando **a contrario**, dunque, chi abbia ricevuto per **donazione** la proprietà di una azienda, beneficiando dell'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), **non decade** dall'agevolazione se, nei cinque anni dall'acquisto, **trasferisce** a terzi la **nuda proprietà** dell'azienda, mantenendone l'**usufrutto**.

Ciò, in quanto il **negozio** posto in essere **non impedisce** al donatario la **prosecuzione** dell'**attività di impresa** come richiesto dalla norma.

In ultima analisi, aggiunge l'Agenzia delle Entrate, l'applicazione dell'esenzione di cui all'**articolo 3, comma 4-ter**, implica anche l'**accertamento** che i **beni** donati **configurino** effettivamente nel loro complesso un'**azienda** ex [articolo 2555 cod. civ.](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

Il nuovo termine per la dichiarazione Imu non interessa la Tari

di **Lucia Recchioni**

Il nuovo termine del **31 dicembre** per la **presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (Imu)** e della **tassa per i servizi indivisibili (Tasi)** non può trovare applicazione anche ai fini della **tassa sui rifiuti (Tari)**, sebbene la norma oggetto di modifiche sia quella che ha introdotto la **luc (imposta municipale unica)**, la quale, appunto, **disciplina tutti e tre i citati tributi**.

È questo quanto è stato chiarito dal **Ministero dell'economia e delle finanze** con la [risoluzione 2/DF/2019](#) pubblicata ieri, **6 agosto**.

Come noto, il **Decreto crescita** ([articolo 3 ter D.L. 34/2019](#)) ha spostato in avanti i **termini per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi**, i quali sono passati dal **30 giugno** al **31 dicembre** dell'anno successivo a quello nel quale le variazioni sono intervenute.

Essendo stato modificato l'[articolo 1, comma 684, L. 147/2013](#), alcuni Autori hanno ritenuto che la modifica interessasse anche la **Tassa sui rifiuti (Tari)**, essendo la richiamata disposizione di legge dedicata all'**Imposta comunale unica (luc)**, la quale, appunto, riguarda tutti e tre i tributi (**Imu, Tasi e Tari**).

Il **Mef smentisce questa conclusione**, ritenendo invece che, ad assumere fondamentale rilievo sia **l'intenzione del legislatore**, il quale, nella rubrica dell'[articolo 3 ter D.L. 34/2019](#) ha espressamente richiamato soltanto la **Tasi** e l'**Imu**; la norma disciplina infatti i **"Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili"**.

Anche nel **testo della disposizione**, poi, non vi è alcun richiamo alla **Tari**, essendo invece esclusivamente citate l'**Imu** e la **Tasi**.

In conclusione, dunque, deve ritenersi che il **termine di presentazione della dichiarazione Tari** resti **fermo al 30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale sono intervenute le variazioni, mentre **solo le dichiarazioni Imu e Tasi potranno essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre**.

Al di là del chiarimento fornito ieri dal **Ministero dell'economia e delle finanze** si ritiene poi rilevante **richiamare altre due interessanti novità che il Decreto crescita ha previsto con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini Imu**.

Con l'[articolo 3 quater D.L. 34/2019](#) sono stati infatti **soppressi gli obblighi di presentare la dichiarazione**

- **per fruire dell'agevolazione Imu** connessa alla **concessione in comodato** di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **a parenti in linea retta di primo grado** che le utilizzano come abitazione principale,
- **per fruire della riduzione del 75%** prevista per gli **immobili locati a canone concordato**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Prova dell'imbarco delle dotazioni di bordo e fatturazione elettronica

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 325 del 30.07.2019](#) l'Agenzia delle entrate affronta il tema degli **acquisti di provviste e dotazioni di bordo**, con particolare riferimento alla **prova di imbarco dei beni**.

Ricordiamo che la **L. 217/2011 – Legge Comunitaria 2010** – ha riscritto completamente l'[articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#), concernente le **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione per le quali si applica il regime di non imponibilità Iva**, al fine di rendere la norma nazionale adeguata a quella comunitaria.

Il **comma 1, lett. d)** del citato **articolo 8-bis** stabilisce quanto segue: **sono assimilate alle cessioni all'esportazioni “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”**.

Al fine di poter beneficiare del **regime di non imponibilità Iva la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare**, ossia deve effettuare **trasporto a pagamento di passeggeri** o deve essere impiegata in **attività commerciali, industriali e della pesca**, mentre non assumono rilievo le **navi impiegate in operazioni di salvataggio e assistenza in mare** e quelle destinate alla **pesca costiera** ([risoluzione AdE 2/E/2017](#)).

Per la definizione di **“alto mare”**, deve intendersi quella parte di mare che **eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche** misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (**articolo 3 della Convenzione sui diritti del mare**, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con **L. 689/1994**).

Si tratta, invece, di **nave adibita alla navigazione in alto mare** se, con riferimento all'anno precedente, tale mezzo ha effettuato in misura **superiore al 70 per cento viaggi oltre le 12 miglia marine**; tale condizione deve essere verificata, per ciascun periodo d'imposta, **sulla base di documentazione ufficiale**, vale a dire, avvalendosi di **qualsiasi documento che provenga dall'armatore** o dal soggetto che ha la responsabilità della nave – ad esempio il comandante – e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate ([risoluzione AdE 6/E/2018](#)). A titolo esemplificativo, vi rientrano:

- il **giornale di navigazione** o il **giornale di bordo tenuto dal comandante**, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
- la **cartografia dei viaggi**, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare;
- i **contratti commerciali**, le fatture ed i relativi mezzi di pagamento.

Il fornitore ha l'onere di acquisire dall'armatore tali documenti ufficiali al fine di poter emettere fattura in regime di non imponibilità Iva.

Nel caso in cui l'armatore acquirente **non sia in grado di esibire al fornitore la suddetta documentazione**, quest'ultimo può emettere fattura in regime di non imponibilità sulla base di **una dichiarazione dell'armatore**, del comandante della nave ovvero di chi ha la responsabilità della gestione della nave, **attestante che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare.**

A questo punto, arriviamo al nocciolo della questione. L'istante, società che effettua **acquisti di provviste e dotazioni di bordo**, ad oggi opera come segue:

- all'atto dell'acquisto delle merci destinate all'imbarco il Capitano dell'imbarcazione **produce una dichiarazione di non imponibilità al fornitore**, il quale emette fattura non imponibile Iva ai sensi dell'[articolo 8-bis](#), **indicando la finalità e la destinazione della merce**;
- i dati della fattura vengono **annotati in apposito registro**, come prova dell'avvenuto imbarco, cui viene allegata copia della fattura stessa, mentre **sull'originale viene apposta una dichiarazione del Capitano** ovvero di chi ha la responsabilità della gestione della nave, con la quale si dichiara l'avvenuto imbarco della merce.

La società in questione ritiene che, **con l'introduzione della fatturazione elettronica**, tale procedura possa essere superata; **l'interpellante richiede la possibilità di essere esonerati dalla tenuta del registro** di cui sopra, suggerendo l'indicazione della barca di destinazione come campo obbligatorio del file fattura XML, al fine di **garantire adeguata prova dell'avvenuto imbarco.**

L'Agenzia è, invece, di diverso parere. L'Amministrazione finanziaria ricorda che, nel caso delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, **la non imponibilità Iva delle cessioni è subordinata alla prova dell'avvenuto imbarco**, che si realizza attraverso la procedura semplificata prevista dalla circolare della **Direzione delle dogane n. 30819/8, div. XV, dell'11 aprile 1973**, come espressamente richiamata dall'[articolo 5-ter D.L. 2/2006](#), convertito con L. 81/2006.

Tale prova di approvvigionamento è richiesta, inoltre, dall'[articolo 269 del Regolamento 9 ottobre 2013, n. 952/2013](#) (CDU) concernente l'esportazione di merci unionali, **al fine di evitare il vincolo al regime doganale di esportazione.**

In conclusione, l'Agenzia "boccia" la proposta suggerita dall'istante. Per la prova dell'avvenuto imbarco **resta necessaria la registrazione della fattura d'acquisto su apposito registro e sulla copia cartacea** della fattura il Capitano deve continuare ad **annotare la propria dichiarazione di avvenuto imbarco**.

